

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE ED IL COMUNE DI FIRENZE PER L'ACCOGLIENZA DI PERSONE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI BELLICI IN UCRAINA**

---

### **PREMESSO CHE**

- nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal consistente afflusso in Italia di richiedenti in fuga dal conflitto;
- ai sensi del D. Lgs. 1/2018 ("Codice della protezione civile") con deliberazione del Consiglio dei Ministri del giorno 25.2.2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- l'art. 3 del D.L. 28/2/2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.2.2022, disciplina specifiche misure riguardanti l'accoglienza di profughi provenienti dal predetto Paese;
- la circolare n. 6378 del 2.3.2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, dispone urgenti disposizioni per la gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, invitando le Prefetture a sottoscrivere, con i comuni, accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della l.241/1990, per disciplinare le disponibilità all'accoglienza pervenute dagli enti locali, secondo la disciplina del sistema dei C.A.S;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 1/2018, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del giorno 23.2.2023 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 emanato in attuazione delle direttive europee n. 32/2013 e n. 33/2015, il quale agli artt. 9 e 11 affida ai Prefetti il compito di attivare le strutture temporanee di accoglienza di cui alla legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nonché centri di accoglienza straordinari;
- l'art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che prevede la competenza degli enti locali, regioni e Stato nella programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- l'art. 2 della legge 328/2000 individua come aventi titolo ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari nel rispetto degli accordi internazionali, gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e prevede che sono garantite ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- che l'art. 6 della legge 328/2000 conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- nel contesto sopra descritto e per le finalità di accoglienza indicate, appariva necessario, per assicurare celerità ed efficacia all'attività amministrativa in relazione agli obiettivi da perseguire, avvalersi anche delle competenze e delle risorse umane e materiali messe a disposizione dal Comune di Firenze;
- il Comune di Firenze intende partecipare attivamente all'accoglienza dei suddetti cittadini rifugiati con la propria disponibilità, anche impegnandosi a porre in essere attività ed iniziative atte eventualmente a favorire la progressiva integrazione degli stessi nel territorio e nella comunità locale;
- la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, rappresenta, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 241/1990, art.15, uno strumento complementare al convenzionale ricorso alle procedure di evidenza

pubblica di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023, purché l'accordo fra amministrazioni promuova un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività;

- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della L. 241/1990;
- il giorno 25.5.2022 al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal significativo afflusso in Italia di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto un "accordo di collaborazione" ai sensi dell'art.15 della L. 241/1990, con cui la Prefettura – UTG di Firenze ha demandato al Comune di Firenze la realizzazione e gestione di uno o più centri di accoglienza straordinari (cosiddetti "CAS") ex art. 11 D. Lgs. 142/2015, deputati all'accoglienza di persone provenienti dall'Ucraina;
- in considerazione del perdurare dell'emergenza, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno dato continuità al predetto accordo, disponendone volta per volta la prosecuzione senza soluzione di continuità;
- l'art. 21, comma 9 bis, del D.L. 145/2023 ("Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili") convertito con modificazioni dalla L. 191/2023 prevede che "lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024";
- l'art. 1 comma 390 della L. 213/2023 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026") prevede che "Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024";
- l'art. 3 dell'Ordinanza della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile n.1123 del 29 dicembre 2024, relativo all'esigenza di garantire alla popolazione ucraina misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee in conseguenza degli accadimenti bellici in atto nel territorio dell'Ucraina, assicura, sull'intero territorio nazionale, la prosecuzione delle misure di accoglienza fino al 31 dicembre 2025;
- con proroga da ultimo sottoscritta in data 17.12.2025 è stato rinnovato il citato accordo di collaborazione fra il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, fino al giorno 28.2.2026;

## VISTI

- Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante, all'art. 20, disposizioni in materia di Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina;
- La circolare Ministeriale 1267 del 12.1.2025, recante disposizioni in materia di accoglienza degli Ucraini in riferimento al predetto DL 202/2024 e alla OCDPC 1123 del 2024;
- L'Ordinanza della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile n. 1123 del 29 dicembre 2024, recante Disposizioni urgenti di protezione civile per regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie delle misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, ed, in particolare, l'art. 3 riguardante misure di Assistenza pubblica per le persone e i nuclei familiari ospitati nelle forme dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, che dichiarino di necessitare della relativa prosecuzione oltre il 31 gennaio 2025, che "è assicurata, sull'intero territorio nazionale, l'accoglienza fino al 31 dicembre 2025";
- Il suddetto D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi, prevede all'art. 2, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024, la previsione di misure di protezione temporanea fino alla data del 4 marzo 2026;

- La delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 20.11.2025 che dichiara lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del perdurare della situazione di crisi internazionale nel territorio dell'Ucraina, per 12 mesi dalla data della deliberazione stessa;
- L'ordinanza della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Protezione Civile n.1175 del 17.12.2025 (n.61912 del 18.12.2025) recante Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea (prorogata, da ultimo, con Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio), ed in particolare, l'art. 7, Disposizioni in favore del Ministero dell'Interno, comma 1, che prescrive "al fin di assicurare, fino al 4 marzo 2027, il proseguimento dell'accoglienza delle persone sfollate dall'Ucraina (...) il proseguimento dell'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 e nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.39";

### **CONSIDERATA**

la contingente necessità e urgenza di assicurare e garantire la prosecuzione dell'accoglienza attualmente in essere ai cittadini ucraini, in conseguenza del protrarsi della grave crisi internazionale derivante dagli eventi bellici in corso nel territorio dell'Ucraina;

### **PRESO ATTO**

che il Comune di Firenze ha confermato la propria disponibilità a proseguire, per l'anno 2026, nella gestione del servizio di accoglienza di cui trattasi;

### **VISTA**

la ministeriale n. 2758 del 15.2.2018 con cui sono stati chiariti i limiti del ricorso agli accordi conclusi ai sensi del citato art. 15 della Legge n. 241/1990, e precisamente:

- L'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- Alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
- I movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come rimborso delle spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;
- Il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza;

### **ATTESO**

che il D.lgs. n. 36/2023 prevede, all'art. 7, comma 4, che la cooperazione tra stazioni appaltanti ed enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrano le condizioni ivi previste;

### **DATO ATTO**

che il presente accordo soddisfa e concorre alle finalità previste dalla summenzionata normativa; che nell'ambito dell'accordo, il Comune di Firenze ha messo a disposizione la struttura denominata "Palazzina dell'Orologio" - poi sostituita dalle strutture rispettivamente denominate "Capodimondo", "Valdipesa" e "Baracca" - e la struttura denominata "Principe Abamelek";

che, le strutture messe a disposizione consentono attualmente di disporre della ricettività complessiva di n. 64 posti, come di seguito indicate:

- "Capo di Mondo", via Capo di di Mondo 76, interno 17, 6 posti;
- "Valdipesa", via Valdipesa 4, 7 posti;
- "Baracca", via Baracca 48, app. 2B, 3 posti;
- "Principe Abamalek", via delle Bagnese 4, 48 posti.

### **CONSIDERATO**

che, per l'espletamento del servizio in questione, in relazione alla tipologia di strutture gestite, si applicano le disposizioni previste dal richiamato capitolato ministeriale, ove compatibili con la normativa cui fa riferimento la stipula del presente accordo di cui all'art. 15 delle Legge n. 241/1990 che costituisce una deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica;

### **PRESO ATTO**

che, relativamente alla tipologia di centri di accoglienza, al precipuo fine di individuare le caratteristiche dei servizi da erogare ed il tetto massimo del rimborso al Comune, da parte della Prefettura, delle spese sostenute per le attività di accoglienza in questione, è fatto rinvio ai pertinenti allegati al decreto ministeriale del 4/03/2024 e ss.mm.ii. ("Nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza")

### **EVIDENZIATO**

al riguardo, che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, provvederà a rimborsare sulla base di dettagliate rendicontazioni, esclusivamente le spese sostenute per la gestione del predetto servizio, nella misura massima indicata in relazione alle tipologie della struttura presso cui saranno accolti i richiedenti protezione internazionale e in coerenza con quanto previsto dal citato DM 04/03/2024;

Tutto ciò premesso, visto e richiamato,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA**

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze nella persona del Vice Prefetto Vicario Dott. Eugenio Pitaro

**E**

Il Comune di Firenze in persona dell'Assessore al Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa Dott. Nicola Paulesu

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

La Prefettura – U.T.G. di Firenze con il presente accordo demanda al Comune di Firenze la realizzazione e gestione, di uno o più centri di accoglienza straordinari (C.A.S.) previsti dall'articolo 11 del D. Lgs. 142/2015 e ss.mm.ii, finalizzati all'accoglienza di persone in fuga dal conflitto russo-ucraino.

Il servizio di accoglienza ivi realizzato deve prevedere contenuti coerenti con quanto previsto nel decreto del Ministero dell'Interno 04/03/2024 e nei relativi allegati e deve essere erogato in conformità a quanto indicato all'articolo 10 comma 1 del D. Lgs. 142/2015.

Il Comune di Firenze disporrà in modo che il gestore si obblighi a trasmettere i dati dei migranti al portale della Prefettura e a implementare lo stesso per ogni dato statistico e di rendicontazione, fermo rimanendo che l'assegnazione dei migranti ai centri predetti e gli eventuali trasferimenti saranno disposti con provvedimento scritto della Prefettura.

La Prefettura – U.T.G. di Firenze si impegna altresì a garantire al Comune di Firenze il rimborso per le spese sostenute per la realizzazione del servizio secondo le modalità di cui al successivo art. 6. L'organizzazione del servizio di cui al presente articolo è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, alla conservazione dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

#### **Articolo 2**

##### **Impegni**

Il Comune di Firenze mette a disposizione, direttamente e/o tramite i gestori individuati, le seguenti strutture, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per le civili abitazioni ovvero per foresterie e studentati, nonché della certificazione di conformità degli impianti alla normativa sulla prevenzione antincendi, in accordo al citato DM 2024, nel limite dei posti per ciascuna indicato:

Capo di Mondo	Firenze, via Capo di di Mondo 76, interno 17	6
Valdipesa	Firenze, via Valdipesa 4	7
Baracca	Firenze, via Baracca 48, app. 2B	3
Principe Abamalek	Firenze, via delle Bagnese 4	48
		64 posti complessivi

1. Il Comune di Firenze assume, altresì, i seguenti impegni:
  - a) erogare il servizio di accoglienza nelle strutture sopra indicate per il tramite di enti gestori dallo stesso Comune individuati;
  - b) sottoscrivere con i responsabili degli enti gestori individuati i relativi contratti e gestire i rapporti da essi derivanti;
  - c) collaborare con la Prefettura – U.T.G. di Firenze nella gestione territoriale dell'accoglienza dei profughi ucraini attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per un'accoglienza mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo o del nucleo familiare, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione forzata;
  - d) comunicare con congruo preavviso l'eventuale modifica del numero complessivo di posti di cui al presente Accordo, tenuto conto delle presenze effettive al momento della richiesta nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi, ovvero l'apertura di ulteriori strutture di accoglienza e la chiusura di quelle attive, salvo accordo preventivo di riduzione degli stessi con la Prefettura – UTG di Firenze;
  - e) disporre in modo che il gestore si obblighi a trasmettere tempestivamente e correttamente i dati dei migranti sul portale "Gestione Migranti" del Ministero dell'Interno e a implementare lo stesso per ogni dato statistico e di rendicontazione, fermo rimanendo che l'assegnazione dei profughi ucraini ai centri predetti e gli eventuali trasferimenti saranno disposti con provvedimento scritto della Prefettura – UTG di Firenze.
2. Il numero effettivo di posti letto nelle strutture "*Capo di Mondo*" "*Valdipesa*" "*Baracca*" e "*Principe Abamelek*" - ovvero di quelle che saranno eventualmente messe a disposizione in luogo delle citate sedi -, potrà essere inferiore al numero massimo per ciascuna sopra indicato, in considerazione delle caratteristiche delle persone destinate ad esservi accolte, spesso costituite da nuclei familiari e donne con minori, derivandone l'opportunità di individuare soluzioni logistiche che, per quanto possibile e sostenibile, garantiscano l'integrità dei nuclei stessi e l'assenza di eccessiva promiscuità tra nuclei diversi, anche a tutela della loro privacy.
3. Nel corso dell'esecuzione della convenzione il Comune di Firenze potrà individuare e proporre strutture aggiuntive o sostitutive di quelle indicate purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità e di tutte le certificazioni di conformità di strutture, impianti, attrezzature previste dalla normativa vigente, nonché, in relazione ad esigenze sopravvenute di necessità e urgenza, potrà ampliare la capienza delle strutture in essere.  
In tal caso le parti si riservano di procedere all'integrazione della presente convenzione mediante scambio comunicazioni e integrazione dell'elenco allegato al presente atto.
4. La Prefettura – U.T.G. di Firenze si impegna ad assegnare ai centri in questione prioritariamente persone provenienti dal territorio ucraino in fuga dal conflitto in corso. L'assegnazione ai suddetti centri di persone di diversa provenienza può avvenire esclusivamente di intesa con il Comune di Firenze.
5. La Prefettura – U.T.G. di Firenze si impegna, altresì, a garantire al Comune di Firenze il rimborso per le spese sostenute per la realizzazione del servizio secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

### **Articolo 3**

#### **Durata dell'accordo**

La durata dell'accordo decorre **dal 1/03/2026 al 4/03/2027** salva eventuale interruzione anticipata della proroga delle misure di emergenza o delle esigenze di accoglienza e assistenza di cittadini ucraini sul territorio fiorentino.

Nel caso in cui la proroga delle misure di accoglienza e assistenza dovesse proseguire oltre la suddetta data, la Prefettura – U.T.G. di Firenze e il Comune di Firenze potranno concordare il rinnovo del presente

accordo, su iniziativa della Prefettura stessa attivata almeno 15 giorni prima della scadenza. Qualora entro il suddetto termine non siano ancora state adottate le necessarie disposizioni di prosecuzione dello stato di emergenza, le parti potranno pervenire a un rinnovo dell'accordo con efficacia condizionata all'adozione delle disposizioni in questione. In caso di mancato rinnovo del presente accordo ovvero di conclusione anticipata dello stesso, la Prefettura – UTG di Firenze assicura il rimborso di cui all'articolo 6.

In tali casi, qualora necessario al fine di liberare le strutture, le parti si impegnano a negoziare un accordo con cui disciplinare e gestire in comune e in ottica collaborativa l'accoglienza degli ospiti per il tempo necessario al loro trasferimento.

Nell'eventualità di una mancata adozione di provvedimenti governativi di proroga delle misure di accoglienza oltre il **4/03/2027**, il presente accordo rimane efficace per il tempo necessario a consentire la dismissione dei servizi di accoglienza attivati, al fine di evitare eccessivi disagi alle persone accolte e, comunque, non oltre il **30/04/2027**.

#### **Articolo 4** **Sistema dei controlli**

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'accordo la Prefettura – UTG di Firenze, secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'accordo con particolare riguardo:
  - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
  - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie;
  - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
  - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio di firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
  - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
  - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto dell'accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Comune di Firenze al fine del pagamento delle prestazioni rese.
6. Il Comune di Firenze assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo dei servizi di accoglienza prestati dagli enti gestori, anche garantendo la presenza costante, presso ogni centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica per ciascuna struttura della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
- 7.

#### **Articolo 5** **Rimborsi**

1. La Prefettura – UTG di Firenze rimborsa al Comune di Firenze le somme necessarie allo svolgimento dei servizi di accoglienza, presso le strutture individuate, nei limiti dei massimali di seguito indicati:

1. singole unità abitative Euro 25,80 pro-capite/die, oltre iva di legge se dovuta, (quota giornaliera di cui € 11,79 quale importo prezzo manodopera non soggetto a ribasso) oltre Pocket money Euro 2,50 + Tessera telefonica Euro 0,027, come da capitolato ministeriale;
2. strutture collettive fino a n. 50 posti Euro 32,31 pro-capite/die, oltre iva di legge se dovuta, (quota giornaliera di cui € 12,68 quale importo prezzo manodopera non soggetto a ribasso), oltre Pocket money Euro 2,50 + Tessera telefonica Euro 0,027, come da capitolato ministeriale;

Da aggiungere, solo se effettivamente consegnato, il costo del kit di primo ingresso per singolo migrante, pari a 173 euro. (pro-die/pro-capite pari ad 1,90 euro considerando un secondo kit da 173 euro al cambio di stagione ed un turnover all'anno, ovvero 346 euro / 365 gg).

2. L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base delle effettive presenze, sarà pari all'importo di aggiudicazione, nei limiti dei costi medi di riferimento anch'essi approvati con il D.M. predetto.

3. La stima della somma complessiva della presente convenzione è determinata dall'importo suddetto moltiplicato il numero dei cittadini stranieri aventi diritto di ospitalità per i giorni di effettiva fruizione.

## **Articolo 6**

### **Liquidazione del rimborso**

1. Al fine della liquidazione del rimborso, il Comune di Firenze trasmetterà alla Prefettura – UTG di Firenze, con cadenza bimestrale, apposita rendicontazione.

## **Articolo 7**

### **Recesso**

La Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze possono recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal presente accordo, con un preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi all'altra parte tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano le Amministrazioni, aventi incidenza sull'esecuzione dell'accordo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'accordo.

In ogni caso di recesso, il Comune di Firenze ha diritto al rimborso delle accoglienze realizzate e rendicontate fino al termine effettivo delle stesse.

## **Articolo 8**

### **Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati**

Il Comune di Firenze ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, anche digitali, di cui venga in possesso in ragione delle attività di cui al presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo stesso.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'accordo con la Prefettura – UTG di Firenze.

Il Comune di Firenze è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali appaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Comune di Firenze si impegna ad osservare, nell'ambito delle attività di trattamento dati necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo, il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") ed il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii.

## **Articolo 9**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Le parti prendono atto che la presente convenzione è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione della tracciabilità secondo quanto chiarito anche dall'ANAC e, pertanto, i pagamenti saranno esclusi dalla indicazione del C.I.G.

Tuttavia e in ogni caso, restano comunque soggetti a tracciabilità i flussi derivanti dall'eventuale acquisizione da parte del Comune di beni e/o servizi da soggetti terzi privati.

#### **Art. 10**

##### **Norme di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano i principi in materia di obbligazioni e contratti del codice civile, la Legge di Contabilità di Stato e il Regolamento di Esecuzione della stessa, il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, il Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Articolo 11**

##### **Registrazione**

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 e norme collegate dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D.lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Firenze, *data dell'ultima sottoscrizione digitale*

**L'Assessore al Welfare, accoglienza e  
integrazione, casa  
(Paulesu)**

**p. Il Prefetto  
Il Vice Prefetto Vicario  
(Pitaro)**